

SCHEDA 16

LUSSEMBURGO



► LEGISLAZIONE

Il Granducato di Lussemburgo non ha una legislazione in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

► CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dal Lussemburgo devono necessariamente recare impressi:

- un marchio identificativo del fabbricante lussemburghese;
- l'indicazione del titolo con il simbolo chimico del metallo prezioso;
- il marchio di identificazione dell'importatore italiano.

Se non è presente il simbolo chimico del metallo prezioso è necessario apporre:

- l'indicazione del titolo prevista dalla normativa italiana.